



CITTÀ di AVOLA

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24

DATA 23-12-2024

OGGETTO: Approvazione relazione istruttoria ai sensi dell'art. 14, c. 3 del D. Lgs. 23/12/2022, n. 201, per l'affidamento del Servizio di igiene urbana e ambientale del Comune di AVOLA. CUP: G69I24001940004

IL CAPO SETTORE V

Premesso che il Comune di Avola, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, intende provvedere alla gestione dei rifiuti urbani, e più in generale delle attività di igiene urbana e ambientale, nell'intento di:

- ridurre le quantità di rifiuti indifferenziati da avviare agli impianti di smaltimento, con l'obiettivo minimo di raggiungere il limite imperativo di legge in termini di percentuale di raccolta differenziata;
- garantire la continuità del servizio di raccolta, smaltimento o riciclo dei RR.SS.UU. ed assimilati agli urbani, la riduzione della produzione dei rifiuti, incentivando il riciclaggio dei rifiuti raccolti in forma differenziata, in ossequio ai dettati del D.Lgs. 152/2006 e del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (Sezione rifiuti urbani) approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.8 del 12.03.2021, in corso di aggiornamento;

Considerato che con L.R. n. 9 del 8 aprile 2010 la Regione Siciliana ha dettato nuove regole in materia di gestione dei rifiuti disponendo, con l'art. 5 che in Sicilia, nel nuovo sistema, lo svolgimento della gestione integrata dei rifiuti, servizio pubblico locale di ambito sovracomunale e avente rilevanza economica, deve essere organizzato in ambiti territoriali ottimali (A.T.O.), suddivisioni territoriali di dimensioni coincidenti con quelle delle Province, eccezion fatta per il decimo bacino territoriale riguardante le Isole minori, imponendo ai Comuni appartenenti agli

ATO, individuati dalla stessa Regione, di formare le Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (S.R.R.). Ha, quindi, attribuito alle dette S.R.R. le specifiche funzioni, in parte già in capo alle sopresse autorità d'ambito di cui al D.lgs. 152/2006 e, in particolare, ha assegnato alle S.R.R. la competenza per l'adozione del Piano d'Ambito.

Che questo Comune in applicazione alla normativa richiamata, ha deliberato di costituire assieme agli altri Enti territoriali ricompresi nell'A.T.O. SR 2 S.p.A. la società consortile per azioni denominata "Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione rifiuti A.T.O. SR 2", per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa in materia di gestione integrata dei rifiuti dalla legge regionale medesima, nonché dal relativo Statuto ed Atto costitutivo;

Che successivamente, la L.R. n. 3 del 09/01/2013, pubblicata nella G.U.R.S. dell'11/1/2013 - a modifica della L.R. n. 9 del 8/4/2010 - ha stabilito che *"Nel territorio di ogni ambito, i Comuni, in forma singola o associata, previa redazione di un piano di intervento, con relativo capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, coerente al Piano d'ambito e approvato dall'Assessorato....., possono procedere all'affidamento, all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti....."*.

Che la normativa ha subordinato l'affidamento, l'organizzazione e la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti alla redazione dei piani sopra richiamati secondo un ordine ben preciso:

- il Piano regionale di gestione, di competenza regionale (art. 2 L.R. n. 9/2010);
- il piano d'ambito, di competenza delle S.R.R. (art. 10 L.R. n. 9/2010);
- il piano di intervento, di competenza dei Comuni (art. 5, comma 2 ter, L.R. n. 9/2010, come modificato dall'art. 1 della L.R. n. 3/2013).

Che in relazione a quanto previsto con Ordinanza n. 6/Rif del 30/06/2016, le S.R.R. sono tenute a predisporre le procedure necessarie per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'ambito territoriale di propria competenza, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore nonché del piano d'ambito adottato dagli organi societari della S.R.R.;

Che con nota in data 30/09/2024, prot. n.339, la Società Consortile S.p.A. – S.R.R. A.T.O. Siracusa Provincia, stante la vigenza del co. 2-ter dell'art.5 della L.R. che consente ai *"Comuni in forma singola o associata..., previa redazione di un piano di intervento, con relativo capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, coerente al Piano d'Ambito., procedere all'affidamento, all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti..."*, nelle more di specifiche ed ulteriori norme regionali che dispongano il definitivo superamento degli

ambiti comunali, ha ritenuto che i Comuni, in forma singola o associata, possano procedere all'affidamento autonomo del servizio de quo, le cui procedure di gara, nella fattispecie, verranno espletate dalla Sezione Territoriale di Siracusa dell'Ufficio Regionale di Committenza (già U.R.E.G.A.) in relazione alla richiamata Ord. 6/Rif-2016, previa attivazione da parte della medesima S.R.R.;

Che con la medesima nota veniva altresì richiamato l'obbligo a carico dei Comuni di allegare alla documentazione la Relazione ex art.14 del D. Lgs. n.201/2022 (in vigore dal gennaio 2023) da parte del Responsabile del Progetto su format tipo predisposto da Anac, da approvare in Consiglio Comunale;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il cui art. 112 rubricato *“Servizi pubblici locali”* al comma 1 recita: *“Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”*;

Visto l'art. 14 del D.Lgs 23.12.2022 n. 201 recante il *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica che ai commi 2 e 3 testualmente dispone: “2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. 3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni”*;

Considerato che il Servizio di igiene urbana e ambientale del Comune di Avola, risulta possedere le caratteristiche del servizio pubblico locale a rilevanza economica e che le condizioni economiche e le compensazioni che l'Amministrazione intende offrire sono tali da garantire la

remuneratività della gestione e, in ambito pubblico, il servizio non può essere considerato mera attività strumentale per l'amministrazione locale, in quanto destinato alla soddisfazione di un interesse diretto e un bisogno immediato dell'utenza, da regolare secondo obblighi di servizio pubblico;

Ravvisata, pertanto, la necessità di definire modalità e condizioni di affidamento del Servizio in oggetto;

Dato atto che il Comune di Avola, non disponendo delle risorse umane e strumentali necessarie a gestire e fornire direttamente i servizi in argomento, ha individuato da tempo l'esternalizzazione a terzi quale modalità di gestione del Servizio di Igiene Urbana e Ambientale e che nelle more della piena assunzione dei poteri conferiti dalla normativa regionale da parte della S.R.R. Siracusa Provincia, il servizio, ai sensi della richiamata Ordinanza n. 6/Rif del 30/06/2016, deve essere affidato dalla medesima S.R.R. per l'ambito comprendente il territorio di Avola;

Atteso che in ottemperanza ai commi 2 e 3 dell'art. 14 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 è stata predisposta dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, la relazione ivi prescritta con riferimento all'affidamento del servizio in oggetto, in quanto servizio pubblico locale di rilevanza economica, al fine di dar conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta maggiormente idonea e conveniente per l'amministrazione e per definire, inoltre, i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamenti;

Vista la citata relazione istruttoria per l'affidamento del Servizio di Igiene Urbana e Ambientale, redatta, ai sensi dell'art. 14, c. 3 del D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, nella quale si dà atto che l'affidamento del servizio avverrà in conformità ai seguenti principi e criteri:

- esternalizzazione del servizio mediante esperimento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo quanto disposto dall'art. 108, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, ivi includendo criteri di sostenibilità ambientale e di equità sociale;

Ritenuto che dall'esame dei dati contenuti nella relazione allegata, redatta ai sensi dell'art. 14 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 201/2022 emerge la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per la forma di affidamento prescelta e per l'economicità della gestione dei servizi in questione, mediante affidamento ad operatore economico qualificato (esternalizzazione a terzi) per mezzo di

procedura ad evidenza pubblica riservata, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 71, 108 del D. Lgs. n. 36/2023;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della summenzionata relazione istruttoria relativa ai servizi sopra richiamati;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile resi rispettivamente dal Responsabile del Settore Ambiente e dal Responsabile del Settore Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. D.lgs 18.08.2000, n° 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, segnatamente, l'art. 42, comma 2, lettere b) ed e);

Dato atto che per l'assunzione del presente provvedimento necessita acquisire il parere dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Per tutto quanto sopra.

PROPONE

Per le motivazioni indicate in premesse e che quivi si intendono integralmente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento,

1. **Di approvare** la relazione istruttoria per l'affidamento del Servizio di Igiene Urbana e Ambientale, redatta ai sensi dell'art. 14, c. 3 del D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, dal Responsabile del Settore Ambiente, allegata al presente atto così da costituire parte integrante e sostanziale;
2. **Di disporre** ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 in merito alle modalità di gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica, la gestione dei servizi in oggetto mediante affidamento ad operatore economico qualificato (esternalizzazione a terzi) per mezzo di procedura ad evidenza pubblica da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 71 e 108 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ivi contemperando esigenze e criteri di sostenibilità ambientale nonché di equità sociale;

3. **Di demandare** al Responsabile del Settore Ambiente, di concerto con la S.R.R. A.T.O. Siracusa Provincia, la predisposizione degli atti inerenti e conseguenti la volontà espressa;
4. **Di garantire** un'adeguata informazione all'utenza in merito alle caratteristiche ed alla gestione dei servizi in questione, secondo quanto previsto dall'art. 31 commi 1 e 2 d del D.Lgs. n. 201/2022, mediante pubblicazione della relazione in oggetto sul sito istituzionale dell'ente e trasmessa contestualmente all'ANAC;
5. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.



IL CAPO SETTORE
Giampaolo Lotta



CITTÀ DI AVOLA

SETTORE XII

OGGETTO: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'ARO DEL COMUNE DI AVOLA. SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI RILEVANZA ECONOMICA.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SCELTA DELLE MODALITA' DI
GESTIONE DEL SERVIZIO**

(D.Lgs. 201/2022, art.14, commi 2,3; art.31, commi 1 e 2)

Avola lì 20/11/2024



IL RUP

DOTT. BRUNO VENTURA

SOMMARIO

1.	PREMESSA	4
2.	SEZIONE A – QUADRO NORMATIVO DI SETTORE	5
2.1	A.1 - Contesto giuridico.....	5
2.2	A.2 - Indicatori di riferimento e schemi di atto.....	7
3.	SEZIONE B – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	8
3.1	B.1 - Caratteristiche del servizio	8
3.2	B.2 – Programmazione e raccolta integrata rifiuti utenze domestiche e con domestiche	10
3.3	B.3 – Aspetti economici e relative compensazioni	11
4.	SEZIONE C – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA	12
4.1	C.1 - Specificazione della modalità di affidamento prescelta.....	12
4.2	C. 2 - Illustrazione della sussistenza dei requisiti europei e nazionali per la stessa e descrizione dei relativi adempimenti	14
5.	SEZIONE D - MOTIVAZIONE ECONOMICO/ FINANZIARIA DELLA SCELTA	14
5.1	D.1 - Risultati attesi	14
5.2	D.2 - Comparazione con opzioni alternative.....	14
5.3	D.3 - Esperienza della gestione precedente	14
5.4	D.4 - Analisi e motivazioni della durata del contratto di servizio	14
6.	SEZIONE E – STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ	
6.1	<u>E.1 - Piano economico-finanziario</u>	15
6.2	<u>E.2 - Monitoraggio</u>	16

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA
Importo dell'affidamento	€. 30.523.464,40 (a base d'asta per l'intera durata settennale del servizio da affidare)
Ente affidante	COMUNE DI AVOLA C.F. 00090570896, già costituitosi in ARO, per il tramite della S.R.R. – A.T.O. Siracusa Provincia.
Tipo di affidamento	Appalto
Modalità di affidamento	Affidamento tramite procedura a evidenza pubblica (d.lgs. 201/2022, art. 14, comma 1, lett. a).
Durata dell'affidamento	Anni 7 (sette), con presumibile inizio dal 01/07/2025
Territorio e popolazione interessata dal servizio da affidare:	Comune di Avola e frazione di Avola-Antica, già costituitosi, in applicazione dell'art.5, co.2-ter, della L.R. 9/2010, in ARO; Popolazione interessata dalla fornitura del servizio: 30.541 (al 31/12/2023)

Nominativo:	VENTURA Bruno
Ente di riferimento:	Comune di Avola
Area/servizio:	Settore XII – Ufficio tecnico comunale
Telefono:	0931 583230 – 347.8891833
Email/PEC	b.ventura@comune.avola.sr.it b.ventura@pec.comune.avola.sr.it
Data di redazione	20/11/2024

PREMESSA

Il Comune di Avola, ai sensi dell'art. 177, comma 2 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., secondo cui *“La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse”*, intende garantire la continuità nella gestione dei rifiuti urbani, e, più in generale, delle attività di igiene urbana e ambientali.

L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani nonché la riscossione dei relativi tributi, costituisce, una funzione fondamentale assegnata ai Comuni, ai sensi dell'art. 14 co.27 del D.L. 31 Maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Inoltre, l'art. 200 co. 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5409/2012, nonché l'art. 14 del D.Lgs n. 201/2022, inquadrano il servizio di Igiene Urbana e Ambientale, comprensivo delle attività relative alla raccolta, trasporto, spazzamento e smaltimento dei rifiuti, tra i servizi pubblici a rilevanza economica.

Obiettivo dell'Amministrazione è, dunque, quello di ridurre le quantità di rifiuti indifferenziati da avviare agli impianti di smaltimento, al fine del raggiungimento del limite imperativo di legge in termini di percentuale di raccolta differenziata sancito dalla normativa di settore e dagli accordi Comunitari dell'Unione Europea.

L'Unione Europea punta, infatti, a promuovere il cambiamento nella gestione dei rifiuti indirizzandolo verso un modello più sostenibile, conosciuto come *economia circolare*, in cui gran parte dei prodotti e materiali viene continuamente riciclata e/o riutilizzata (cfr. *Statistiche sulla gestione dei rifiuti in Europa: infografica con fatti e cifre | Attualità | Parlamento europeo*).

Nel corso della riunione plenaria del parlamento europeo di aprile 2018, le cui tematiche sono state aggiornate il 28.06.2023, gli eurodeputati hanno aggiornato le regole in vigore sulla gestione dei rifiuti, comprendendo nuovi obiettivi vincolanti per il riciclo, l'imballaggio e le discariche e prevedono di limitare la quota di rifiuti urbani da smaltire in discarica ad un massimo del 10% entro il 2035, ovvero il raggiungimento di almeno il 90% della raccolta differenziata entro tale data. Inoltre, entro il 2025 dovrà essere attiva la raccolta differenziata di rifiuti tessili e pericolosi provenienti dai nuclei domestici, nonché il raggiungimento del 60% di riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti solidi urbani entro il 2030.

Al fine di raggiungere tali obiettivi eurocomunitari, l'Amministrazione intende perseguire la continuità del servizio di raccolta, smaltimento o riciclo dei RR.SS.UU. ed assimilati agli urbani, la riduzione della produzione dei rifiuti ed incentivando il riciclaggio dei rifiuti raccolti in forma differenziata, in ossequio ai dettati del D.Lgs. 152/2006 e del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (Sezione rifiuti urbani) approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.8 del 12.03.2021, in corso di aggiornamento, in conformità alle previsioni del D.M. n.257 del 24.06.2022.

L'incremento della raccolta differenziata, oltre che a perseguire finalità di carattere ambientale e ottemperare a specifici obblighi normativi, è finalizzata alla riduzione complessiva dei costi dei servizi di igiene urbana al fine di ridurre, ove possibile, gli oneri a carico dell'utente.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, il presente appalto viene strutturato prevedendo il sistema domiciliare *porta – porta* su tutto il centro abitato ed immediate periferie e con postazioni fisse nelle contrade agricole a ridotta antropizzazione.

Il servizio oggetto della presente relazione prevede il ritiro, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani, come definiti al comma 2 dell'art. 184 del Decreto Legislativo 152/06, prodotti dalle utenze che insistono nel territorio del Comune di Avola, compresi quindi i rifiuti assimilati ai sensi dell'art.198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/06. Sono inoltre contemplati i servizi connessi.

La presente relazione viene redatta allo scopo di illustrare, tra le diverse modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali consentite dal quadro normativo vigente e, nel caso specifico, le scelte individuate dall'Amministrazione per lo svolgimento del servizio integrato di igiene urbana comunale nell'intento di rispondere efficacemente alle esigenze della propria comunità e nel rispetto del precetto contenuto nell'articolo 14, comma 3 del D.Lgs. n. 202/2022 che testualmente recita: *“Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni”*.

L'organo deputato all'approvazione di tale relazione è il Consiglio Comunale quale organo di indirizzo politico e di programmazione generale dell'ente, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettere b) ed e), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

SEZIONE A – QUADRO NORMATIVO DI SETTORE

A.1 - Contesto giuridico

Per quanto riguarda più esplicitamente il servizio oggetto della presente relazione, la normativa italiana, recependo la normativa comunitaria, classifica i rifiuti, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Pur essendo possibile utilizzare altri tipi di sistemi (come quelli che prevedono la pesatura dei rifiuti prodotti o la vendita di sacchetti ad un costo che copre la raccolta) il legislatore ha elaborato un sistema che si basa su presunzioni.

Nel prevedere che la tariffa debba essere pagata da "chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo degli immobili", il legislatore ha stabilito che essa sia "commisurata alle quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte" (articolo 238 del D.Lgs. 152/2006 T.U. dell'ambiente): è chiaro ad esempio che un'abitazione produca meno rifiuti (e di differente composizione) rispetto ad alcune tipologie di attività produttive, questo è il modello a cui fa riferimento l'Amministrazione per la redazione del Piano Finanziario Tari.

La complessità delle problematiche che attraversano il settore dei rifiuti richiede un insieme di soggetti che interagiscono e che dovrebbero formare quel "sistema compiuto e sinergico" a cui si riferisce il D.Lgs. n. 152/2006 (articolo 177, comma 6). Si tratta di soggetti con compiti e funzioni assai diverse:

- il Ministero dell'Ambiente che opera a livello nazionale;
- le Regioni;
- le Province;
- i Comuni;
- le Autorità d'ambito ottimale (ATO);
- i soggetti che in concreto provvedono alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti;
- l'Osservatorio nazionale sui rifiuti (articolo 206 bis D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.);
- l'Albo Nazionale dei gestori ambientali (articolo 212 D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.);
- il Catasto dei rifiuti (articolo 189 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- l'ISPRA (articolo 177, comma 8 D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.);
- i Consorzi di filiera.

Alle Regioni vengono attribuiti poteri di pianificazione e di programmazione (elaborazione e approvazione del piano di gestione dei rifiuti) e di autorizzazione (autorizzazione alla realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti).

Sono attribuiti ai Comuni le funzioni e i compiti amministrativi indicati nell'articolo 198 del D.Lgs. n. 152 del 2006, nonché l'approvazione dei progetti di bonifica ricadenti nel territorio di competenza, sentita la conferenza dei servizi convocata ai sensi della Legge 07.08.1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

Spetta, altresì, ai Comuni l'individuazione di azioni di promozione e di incentivazione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti, nell'ambito di propria competenza.

Ancora, si evidenzia che il comma 27 dell'articolo 14 del decreto-legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.07.2010, n. 122, riporta fra le funzioni fondamentali dei Comuni l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.

Nell'ambito della citata gerarchia di competenze, con L.R. n. 9 del 8 aprile 2010 la Regione Siciliana ha dettato nuove regole in materia di gestione dei rifiuti disponendo, con l'art. 5 che in Sicilia, nel nuovo sistema, lo svolgimento della gestione integrata dei rifiuti, servizio pubblico locale di ambito

sovracomunale e avente rilevanza economica, deve essere organizzato in ambiti territoriali ottimali (A.T.O.), suddivisioni territoriali di dimensioni coincidenti con quelle delle Province, eccezion fatta per il decimo bacino territoriale riguardante le Isole minori, imponendo ai Comuni appartenenti agli ATO, individuati dalla stessa Regione, di formare le Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (S.R.R.). Ha, quindi, attribuito alle dette S.R.R. le specifiche funzioni, in parte già in capo alle soppresse autorità d'ambito di cui al D.lgs. 152/2006 e, in particolare, ha assegnato alle S.R.R. la competenza per l'adozione del Piano d'Ambito.

Il Comune in applicazione alla normativa richiamata, ha deliberato di costituire assieme agli altri Enti territoriali ricompresi nell'A.T.O. SR 2 S.p.A. la società consortile per azioni denominata "Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione rifiuti A.T.O. SR 2", per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa in materia di gestione integrata dei rifiuti dalla legge regionale medesima, nonché dal relativo Statuto ed Atto costitutivo. Successivamente la L.R. n. 3 del 09/01/2013, pubblicata nella G.U.R.S. dell'11/1/2013 - a modifica della L.R. n. 9 del 8/4/2010 - ha stabilito che *"Nel territorio di ogni ambito, i Comuni, in forma singola o associata, previa redazione di un piano di intervento, con relativo capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, coerente al Piano d'ambito e approvato dall'Assessorato....., possono procedere all'affidamento, all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti....."*.

La normativa ha subordinato l'affidamento, l'organizzazione e la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti alla redazione dei piani sopra richiamati secondo un ordine ben preciso:

- il Piano regionale di gestione, di competenza regionale (art. 2 L.R. n. 9/2010);
- il piano d'ambito, di competenza delle S.R.R. (art. 10 L.R. n. 9/2010);
- il piano di intervento, di competenza dei Comuni (art. 5, comma 2 ter, L.R. n. 9/2010, come modificato dall'art. 1 della L.R. n. 3/2013).

L'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, preso atto della situazione emergenziale venutasi a creare in considerazione delle scadenze dei contratti di servizio, ha ritenuto di impartire specifica direttiva ai Comuni per procedere, con tempestività, alla redazione dei piani di intervento per l'affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti che può avvenire anche per singolo Comune, al di fuori del piano d'ambito.

Questo Comune, in base alle disposizioni previste dall'art.5 comma 2-ter della L.R. 9/2010, a fini dell'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto, ha costituito l'ARO (Area di Raccolta Ottimale) con perimetrazione territoriale corrispondente a quella comunale.

Conseguentemente, entro i termini fissati dalla normativa regionale e dalle ordinanze commissariali, avrebbe dovuto dotarsi di un corrispondente Piano di Intervento, con relativo capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, coerente al Piano d'Ambito e prevedente un'organizzazione del servizio che rispettasse i principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, da verificarsi a cura della Regione ai sensi dell'art.5, c.2ter, della L.R. 9/2010.

Pur avendone avviata ripetutamente la redazione, questo Comune non è stato in grado di procedere alla definizione del citato Piano di Intervento ed alla conclusione delle procedure di affidamento del servizio entro il termine del 15/07/2016, già previsto dall'Ordinanza n. 6/Rif del 30/06/2016.

Pertanto, in relazione a quanto previsto con la citata Ordinanza n. 6/Rif del 30/06/2016, le S.R.R. sono tenute a predisporre le procedure necessarie per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'ambito territoriale di propria competenza, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore nonché del piano d'ambito adottato dagli organi societari della S.R.R.;

Con nota in data 27/08/2018, prot. n.34942 S/5, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, Servizio V-Gestione Integrata Rifiuti, ha comunicato la conformità del Piano d'Ambito della SRR Siracusa Provincia al Piano regionale dei Rifiuti ex art.10 della L.R. 9/2010.

Per tutto quanto sopra la S.R.R. A.T.O. Siracusa Provincia, nell'ambito delle competenze attribuite con la più volte richiamata Ord. 6/Rif-2016, è stata invitata ad attivare le procedure per l'affidamento del



servizio integrato dei rifiuti nell'ambito territoriale di competenza, comprendente, nello specifico il territorio di questo Comune.

A.2 - Indicatori di riferimento e schemi di atto

Gli indicatori e gli schemi di riferimento, laddove rilevabili ed applicabili alla fattispecie del servizio di che trattasi, sono quelli pubblicati sul portale ANAC – Autorità nazionale anticorruzione ex artt. 7 e 8 del d.lgs. 201/2022, nonché quelli discendenti dalla specifica normativa regionale di riferimento, in parte richiamata nel precedente paragrafo A.1, tenendo conto:

1. delle specificità del territorio interessato;
2. delle caratteristiche previste per l'organizzazione della gestione, e comunque del rispetto di quanto prescritto dalla normativa statale e regionale di riferimento, in particolare dal D. Lgs. n° 152/2006 "Codice unico dell'ambiente";

normativa che, ad ogni buon fine, si riporta di seguito:

- D.Lgs 36/2003;
- L.R. 12/2023 di recepimento del Codice dei Contratti;
- D.M. 8 aprile 2008;
- L.R. n. 9/2010 e s.m.i. "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- Linee di Indirizzo per l'attuazione dell'art.5 comma 2-ter della L.R. N 9/2010;
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2010" (limitatamente alle disposizioni non immediatamente abrogate per effetto dell'art. 217, comma 1, lettera u) del decreto legislativo n. 50/2016);
- L.R. n° 12/2011 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
- Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13 e s.m.i. nei limiti delle norme di esecuzione della disciplina vigente di cui alla predetta l.r. n. 12/2011;
- Direttiva Regionale n. 1/2013 (Circolare Prot. n. 221 del 1 febbraio 2013);
- Direttiva Regionale n.2/2013;
- Linee di indirizzo del 04 aprile 2013 per l'attuazione dell'art. 5, c. 2-ter della L.R.9/2010 nelle more dell'adozione dei Piani d'Ambito.
- Piano Regionale dei rifiuti solidi urbani;
- Programma della Regione Siciliana All.3 "Riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da smaltire in discarica (RUB), in attuazione della direttiva 1999/31/CE;
- Piano di Intervento dell'ARO Avola approvato con delibera di G.M. N° 236 del 06/11/2013;
- Decreto Legislativo 56/2017;
- D.M. 20 aprile 2017;
- D. L. 32/2019;
- D.A. Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità n. 22/ Gab/2019 del 03/07/2019 ess.mm.ii.;
- D.M. 13 maggio 2019;
- D.Lgs. 121/2020;
- Linee Guida ANAC n. 2, n. 3, n. 6 e n. 13.;
- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 febbraio 2014 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e modificati ed integrati con il D.M. 23/06/2022.
- D.Lgs. n. 116/2020;
- Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro.

Relativamente all'affidamento del servizio di che trattasi, costituiscono inoltre fonti normative e dispositive in materia:

- i principi enunciati nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" e, in particolare, le affermazioni di eguaglianza, continuità e

partecipazione del cittadino ai servizi di titolarità delle istituzioni pubbliche, anche quando questi siano svolti in regime di concessione;

• l'art. 11 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 riportante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche" e s.m.i., le cui disposizioni stabiliscono che i servizi pubblici nazionali e locali siano erogati con modalità orientate al miglioramento della qualità, assicurando la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione attraverso procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

SEZIONE B – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

B.1 - Caratteristiche del servizio

L'attuale Servizio di Igiene Urbana e Ambientale del Comune di Avola, è caratterizzato da un sistema di raccolta del tipo "porta a porta" esteso a tutto il territorio.

L'attuale modello di raccolta ha consentito il raggiungimento gli obiettivi minimi di Raccolta Differenziata (RD) e di recupero di materia previsti dalla normativa nazionale e dall'Unione Europea.

Al fine di migliorare i servizi di Igiene Urbana, coerentemente con le linee di indirizzo del Piano regionale dei rifiuti, il Comune di Avola con il presente appalto, intende ottimizzare la raccolta differenziata domiciliare porta a porta su tutto il territorio ed a tutte le utenze domestiche e non domestiche, con l'obiettivo di raggiungere almeno il 75% di raccolta differenziata a regime.

Il Comune ha l'obiettivo di incrementare le raccolte differenziate mediante raccolte selettive di frazioni di RSU ed assimilati, nonché di frazioni merceologiche omogenee al fine del recupero e del riciclaggio di materie prime per la riduzione dei rifiuti da smaltire, offrendo un servizio organico sul territorio.

I criteri posti alla base dello svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento, sono quelli della funzionalità, della qualità, dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità con gli obiettivi di conseguire la massima soddisfazione dell'utenza, il rispetto dell'ambiente e la salvaguardia della salute. Il prossimo gestore del servizio dovrà sempre osservare questi principi ai fini del conseguimento di tali obiettivi e collaborare con l'Amministrazione Comunale per l'attuazione di iniziative atte a migliorare e potenziare le raccolte differenziate.

Il Comune di Avola nell'ambito dell'appalto per il servizio di igiene urbana concernente l'avvio al trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati nonché della gestione riferita alla cessione dei materiali recuperabili nel territorio, gestita direttamente dal Comune con specifiche convenzioni con i Consorzi di filiera, individua i seguenti obblighi di servizio che la ditta affidataria dovrà assicurare attraverso alti standard quanti-qualitativi:

Universalità: il servizio è garantito per tutti gli utenti e su tutto il territorio indipendentemente dalla loro posizione geografica (centro abitato, zone di espansione e zone agricole), condizione socio-economica e ai medesimi standard qualitativi;

Continuità: non è prevista alcuna interruzione di servizio al momento dell'entrata in vigore del contratto. La continuità del servizio è assicurata mediante:

- la disponibilità immediata di tutti i mezzi tecnici-operativi e organizzativi per assicurare la gestione del servizio a partire dalla data di consegna dello stesso;
- lo svolgimento durante tutto l'anno con recupero dei giorni di festività nazionale e comunale;
- la regolarità dei servizi avvalendosi di una struttura organizzativa che consenta di monitorare lo svolgimento regolare delle azioni programmate;
- l'utilizzo di collegamenti radio, telematici, telefonici e satellitari fra gli operatori e la sede aziendale, nonché dalla presenza di assistenti dislocati sul territorio per la verifica dell'andamento del servizio ed alla risoluzione di problematiche impreviste.

- il rispetto delle modalità di astensione dal lavoro ed assicurati i servizi minimi in caso di sciopero del proprio personale.

Qualità: più alto standard nello svolgimento dei servizi con l'introduzione di prestazioni aggiuntive e modalità di realizzazione dei servizi più adeguate alle esigenze degli utenti.

La ditta appaltatrice dovrà perseguire l'obiettivo del progressivo e continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, adottando tutte le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

Economicità: maggiore livello di servizio realizzato senza integrare la previsione economica complessiva dei corrispettivi contrattuali afferenti l'affidamento.

Monitoraggio e controllo: gli uffici preposti dall'Ente effettueranno un controllo diretto sullo svolgimento del servizio, verificando il rispetto degli obblighi contrattuali e normativi avvalendosi della collaborazione di un Direttore Esecutivo del Contratto (DEC).

Trasparenza e informazione completa: sottoscrizione di un contratto di appalto dove sono specificate gli obblighi di servizio e tutte le attività da porre in essere in modo puntuale e chiaro; diritto all'informazione su tutte le attività e le procedure in uso, sia a livello qualitativo che quantitativo ed in particolare quelle di carattere economico; libero accesso agli atti aziendali, nel rispetto della normativa vigente. Per gli aspetti relazionali con i cittadini, garantire l'identificabilità del personale e dei relativi responsabili dei vari settori.

Sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti: rispetto delle prescrizioni legislative ed autorizzative, con la ricerca continua di soluzioni tecnologiche e gestionali innovative, l'incentivazione delle raccolte differenziate e la riduzione della produzione di rifiuti.

Il modello di raccolta domiciliare dovrà attuarsi per le frazioni: secco indifferenziato, organico, carta e cartone congiunta, multimateriale per plastica e lattine e monomateriale per il vetro. Il modello proposto si basa sulle migliori esperienze nazionali che hanno dimostrato l'efficacia delle soluzioni individuate, la praticabilità del sistema in contesti territoriali analoghi al territorio in esame e poggia su un gradimento dei sistemi di raccolta "Porta a Porta" dimostrato sia dalle utenze domestiche che non domestiche presenti sul territorio di Avola. Il modello individuato è propedeutico all'applicazione della tariffazione puntuale così come disposta, obbligatoriamente su tutto il territorio Regionale, 15 dalla DGR n. 14/29 del 13.04.2023.

Tale scelta è giustificata dalle seguenti esigenze:

- prevedere in prospettiva le possibili e naturali evoluzioni del sistema come l'applicazione della tariffazione puntuale;
- prevedere in prospettiva la possibilità di rimodulare la tariffa;
- prevedere in prospettiva sistemi premiali incentivanti per i cittadini;

Fermo restando l'obiettivo di mantenere la percentuale di raccolta differenziata e di recupero dei rifiuti - 65% di R.D. come da L. R. n. 9/2010 - la raccolta, come d'altronde anche lo spazzamento, saranno attuati privilegiando le forme organizzative che massimizzano i risultati ed ottimizzano il rendimento del lavoro a parità di risorse impiegate, per contenerne l'onere finanziario ma anche per creare le migliori condizioni al fine di conseguire gli obiettivi fissati dalla pianificazione regionale, obiettivamente molto impegnativi.

In tale prospettiva si richiamano le considerazioni che motivano le strategie e le scelte operative adottate:

- ✚ tutti i riscontri nelle varie realtà confermano come la raccolta differenziata porta a porta costituisce la modalità di conferimento più produttiva, soprattutto in presenza di un costante impegno degli utenti e nonostante l'alta efficienza risulti penalizzata da elevati costi di attuazione che impediscono alla maggior parte delle Amministrazioni di attuarla estensivamente ed indiscriminatamente. Di conseguenza i progetti dei servizi prevedono di solito che ampie zone siano servite con metodologie meno costose che, sebbene potenzialmente altrettanto

efficienti, offrono di solito risultati meno brillanti a causa dell'impossibilità di attuare un efficace controllo della qualità dei rifiuti conferiti dai singoli utenti in fase di raccolta. Pertanto, consolidando ed ampliando la fruttuosa organizzazione già sperimentata nel passato, la progettazione del servizio di raccolta prevede l'estensione del prelievo porta a porta all'intero territorio, limitando alla sola "isola amministrativa" il ricorso a metodologie alternative (isole ecologiche), ponendo in essere e in ogni caso, tutte le iniziative suscettibili di stimolare il massimo impegno degli utenti;

- ✚ i servizi ed i conseguenti oneri saranno contenuti quanto possibile, fermo restando il soddisfacimento degli standard minimi di prestazione, rispetto ai quali l'attuale calendario di raccolta, prevedente un solo turno per il ritiro della frazione secca ed una maggiore frequenza per le frazioni differenziate, ha già consentito il raggiungimento di obiettivi più che soddisfacenti;
- ✚ un significativo contributo alla funzionalità dei servizi di raccolta differenziata nella fase di formazione dei carichi e per la grande comodità che rappresenta a favore degli utenti, è stato rappresentato dall'apertura del Centro Comunale di Raccolta Rifiuti che, a fronte di un lieve incremento dei costi di trattamento e smaltimento delle frazioni conferite (imballaggi in plastica, carta e cartone, materiali legnosi, ingombranti, RAEE e indumenti usati), ha consentito la sensibile riduzione di fenomeni di abbandono sulla viabilità urbana ed extraurbana, limitando la presenza di micro discariche sul territorio, nonché il contenimento del ritiro a domicilio.

B.2 – Programmazione e raccolta integrata rifiuti utenze domestiche e con domestiche

All'interno di tutto il perimetro di raccolta rifiuti il servizio verrà effettuato in modo integrato, nel senso che il prelievo differenziato dei rifiuti, effettuato con turnazioni, ove, compatibilmente con la natura dei rifiuti e con il necessario apporto logistico, nella medesima giornata vengono affiancate, ancorché in forma separata, categorie di rifiuti diverse. A tale organizzazione è associata la possibilità di consegna dei propri rifiuti consentiti, presso il Centro Comunale di Raccolta già operativo su tre giorni la settimana, ovvero e in via residuale per ingombranti e RAEE a domicilio a seguito di richiesta di servizi su chiamata. Tutte queste modalità operative sono modulate ed integrate in un progetto organico in modo da massimizzare i risultati, minimizzare i costi ed agevolare i cittadini soddisfacendone le esigenze di servizio.

Per quanto riguarda invece l'intensità del servizio, dettagliatamente descritta nelle note introduttive del piano economico, viene prevista l'articolazione in n.6 turni settimanali (dal lunedì al sabato), con il seguente calendario:

- Lunedì: frazione umida;
- Martedì: Frazione secca (residuo non differenziabile) e Vetro da imballaggi
- Mercoledì: Carta e imballaggi in carta e cartone;
- Giovedì: frazione umida;
- Venerdì: imballaggi in plastica, alluminio e lattame;
- Sabato: Frazione umida.

Così come rilevabile, viene data preferenza alla raccolta differenziata dei rifiuti, riservando un solo turno alla raccolta della frazione secca residuale non differenziabile.

Tale calendarizzazione, risultata efficace, viene pertanto confermata con la presente progettualità, estendendo la raccolta porta a porta all'intero territorio, ivi incluse le c.de agricole. Ove non sia oggettivamente possibile consentire l'accessibilità ai contenitori utilizzati per la raccolta a distanza nei limiti di 200 m (quando questa non è effettuata porta a porta), si cercherà di non superare mai il limite di 500 m, oltre il quale, al maggior disagio, corrisponde la compensazione con agevolazioni tariffarie; analogamente anche per le utenze non domestiche, produttive in genere e per gli uffici e scuole verrà adottata una raccolta su sei giorni settimanali, articolati per tipologia di rifiuti come sopra.

Tutte le frazioni saranno raccolte a filo marciapiede, nei contenitori previsti per le singole utenze (con eventuali mastelli già forniti per vetro, carta e cartone e per la frazione biodegradabile delle singole

utenze, oppure in contenitori condominiali per insediamenti costituiti da 6 o più unità immobiliari (bidoni da 120-240-360 lt con i coperchi variamente colorati in cui i singoli utenti immetteranno i sacchetti unifamiliari).

In particolare il servizio sarà pianificato sulla base di 3 livelli di intensità, articolati come segue:

- ✚ Servizio intensivo porta a porta nell'intero territorio, comprendente centro abitato e contrade
- ✚ Servizio di conferimento, per le frazioni ammesse, presso il Centro Comunale di raccolta di via C. Abba.

In sede di gara per l'affidamento del servizio, potranno essere opportunamente valutate, secondo la graduazione che verrà disposta nel disciplinare di gara, offerte tecniche con le quali venga proposta una estensione e/o migliore articolazione dei servizi posti a base di gara.

Il Comune di Avola, al fine di collimare con maggiore precisione possibile i vari obiettivi in materia ambientale stabiliti sia dalla normativa di settore che dalla programmazione Regionale e Comunitaria, con il nuovo appalto intende garantire le seguenti prestazioni, quali condizioni minime per il conseguimento dei succitati livelli di eccellenza:

1. Implementare l'attuale struttura per la gestione del sistema rifiuti in maniera tale da poter consentire un ulteriore salto di qualità, indispensabile per raggiungere il più generale obiettivo di un sistema marcatamente indirizzato verso il recupero e la minimizzazione del rifiuto residuale, tenendo conto anche della sostenibilità ambientale con l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) specificatamente previsti con DM 13 febbraio 2014, in G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014;
2. La durata dell'appalto sarà commisurata alle necessità della libera concorrenza del mercato, ovvero:
 - a. stabilita in maniera tale da consentire alla ditta aggiudicataria di poter contenere l'incidenza specifica per anno degli oneri di ammortamento relativi all'acquisto di mezzi e attrezzature;
 - b. espletata secondo un arco temporale di almeno sette annualità.

L'elaborazione progettuale ha portato alla definizione di standard tecnici e di qualità che successivamente, le ditte partecipanti alla gara di aggiudicazione del servizio, dovranno poi rendere esecutivi esplicitando nel dettaglio le modalità tecnico-operative con particolare riferimento a:

- orari di svolgimento dei servizi (compatibilmente con la tipologia degli stessi e con gli impianti disponibili);
- personale addetto allo svolgimento dei servizi, con particolare riferimento a situazioni di stagionalità, situazioni di crisi e/o di emergenza, tempestività nello svolgimento del servizio;
- mezzi d'opera per l'esecuzione dei servizi;
- attrezzature.

È da sottolineare come la proposta progettuale preveda l'implementazione della differenziazione dei rifiuti al fine di contenere, il più possibile, la frazione secca, rispetto alla quale, allo stato, si rileva la carenza di impianti e la conseguenziale levitazione dei costi di trattamento e smaltimento.

B.3 – Aspetti economici e relative compensazioni

Le previsioni economiche annuali della gara partono dai costi attuali del servizio e considerano gli oneri per l'adeguamento alla normativa ARERA ed inflazionistico, oltre a considerare le variazioni di perimetro organizzativo e qualità dei servizi erogati.

I costi del servizio sono interamente coperti dalla TARI all'interno del PEF annuale.

Sul tema del corrispettivo si ritiene opportuno richiamare il principio generale evidenziato da ARERA della necessaria conformità e coerenza tra le procedure di affidamento, il contratto di servizio e la regolazione vigente: esso comporta, sotto il profilo prettamente economico, l'esigenza che gli atti e la documentazione delle procedure di affidamento siano predisposti e configurati in osservanza della metodologia tariffaria pro tempore vigente.

Di conseguenza, ai fini della determinazione del corrispettivo riconoscibile al gestore da porre a base d'asta o rispetto al quale verificare la congruità economica dell'offerta del gestore - l'ente affidante dovrà basarsi sulle entrate tariffarie quali risultanti dal piano economico finanziario e, nel caso in cui il nuovo affidamento preveda variazioni nelle caratteristiche e nelle modalità di erogazione dei servizi e/o

variazioni delle attività gestionali, valorizzare le relative componenti di costo come previste dalla metodologia tariffaria pro tempore vigente nel rispetto del limite annuale di crescita delle entrate tariffarie di riferimento coerentemente determinato.

Il quadro economico è stato definito in modo puntuale e verrà allegato alla documentazione di gara prima dell'avvio della procedura di affidamento ad evidenza pubblica. Al quadro economico sono state aggiunte le spese accessorie (IVA, spese tecniche di progettazione e direzione, esecuzione, oneri sicurezza, incentivi ex. art. 45 del D.Lgs. 36/2023, spese pubblicità e commissione di gara, ecc.), che saranno compiutamente verificate al momento della predisposizione dei documenti da porre a base di gara (Capitolato d'appalto, Piano Economico, DUVRI, Relazione Tecnica, ecc.). Inoltre a partire dall'anno 2020 la determinazione dei costi afferenti il settore dei rifiuti urbani è regolato da un'autorità amministrativa indipendente, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che ha la funzione di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione dei servizi a rete con adeguati livelli di qualità.

Relativamente agli elementi compensativi incidenti sull'importo presunto del servizio, occorrerebbe teoricamente considerare solo gli introiti spettanti per il conferimento delle frazioni valorizzabili dei materiali soggetti all'accordo nazionale Anci-Conai, risultando il Comune tenutario della riscossione della TARI. Pur tuttavia il contratto di appalto non prevede alcuna delega dall'ente a percepire i corrispettivi Conai discendenti dalla valorizzazione dei prodotti della raccolta differenziata che (*così come i costi di selezione posti a carico dell'Ente*) verranno introitati direttamente dal Comune.

Non sono pertanto previste specifiche compensazioni da portare a decurtazione dall'ammontare complessivo degli altri costi imputabili al servizio.

SEZIONE C – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

4.1 C.1 - Specificazione della modalità di affidamento prescelta

Preso atto dei principi generali definiti nell'ambito delle differenti competenze legislative in merito alla specifica normativa sul nuovo Servizio di Igiene Urbana e Ambientale del Comune di Avola, comprendente il servizio di raccolta differenziata porta-porta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, nell'intero territorio Comunale, occorre riferirsi alla disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici. La direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, prevede che «i termini "imprenditore", "fornitore" nonché "prestatore di servizi" designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti o servizi», specificando che «il termine "operatore economico" comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi». Si deve a questo punto considerare che ad oggi, nell'ordinamento italiano, non esiste una disciplina specifica per gli affidamenti dei servizi pubblici o di "interesse generale" a seguito del referendum popolare abrogativo dell'art. 23-bis del D.L. n. 112/2008 e della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4 del D.L. 138/2011.

Secondo la normativa Comunitaria, le amministrazioni locali possono:

- a mezzo appalto o concessione, commissionare i servizi a privati selezionandoli con gara;
- dar vita a rapporti di partnership pubblico-privato, selezionando con procedura ad evidenza pubblica l'imprenditore privato, come nel caso delle società miste pubblico-privata;
- decidere di auto-produrre in economia i servizi.

La disciplina attualmente applicabile è pertanto quella di cui all'art. 14 del CAPO II del D.Lgs. n. 201/2022 rubricato "*Scelta della modalità di gestione del Servizio Pubblico Locale*" che dal comma 1 al comma 4 testualmente dispone:

1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero

limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovra-compensazioni.

4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Il Servizio di Igiene Urbana e Ambientale del Comune di Avola, comprendente il servizio di raccolta differenziata porta-porta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, nonché spazzamento stradale, nell'intero territorio Comunale, così come delineato in premessa, risulta possedere le caratteristiche del servizio pubblico locale a rilevanza economica. Le condizioni economiche che l'Amministrazione intende offrire sono tali da garantire la remuneratività della gestione e, in ambito pubblico, il servizio non può essere considerato mera attività strumentale per l'amministrazione locale, in quanto destinato alla soddisfazione di un interesse diretto e un bisogno immediato dell'utenza, da regolare secondo obblighi di servizio.

Pertanto, ai sensi del succitato comma 3 dell'art. 14 al D.Lgs. n. 201/2022, è necessario dare atto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta.

A tal riguardo si fa presente che il Comune di Avola, non disponendo delle risorse umane e strumentali necessarie a gestire e fornire direttamente i servizi in argomento, ha individuato da tempo l'esternalizzazione a terzi quale modalità di gestione del Servizio di Igiene Urbana e Ambientale.

Si dà pertanto atto che l'affidamento del servizio avverrà in conformità ai seguenti principi e criteri:

- **esternalizzazione del servizio mediante esperimento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo quanto disposto dall'art. 108, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, ivi includendo criteri di sostenibilità ambientale e di equità sociale.**

4.2 C. 2 - Illustrazione della sussistenza dei requisiti europei e nazionali per la stessa e descrizione dei relativi adempimenti

La forma di affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, presenta i requisiti europei e nazionali che ne legittimano la validità in termini di efficienza, efficacia nonché trasparenza e pari opportunità offerta dalle procedure, per cui non sono richieste particolari ed ulteriori specificazioni a supporto della conformità alle vigenti norme in materia di servizio integrato dei rifiuti.

Gli adempimenti per il conferimento del servizio, così come già esposto al punto 2.1 (Sezione A) prevedono l'espletamento di procedura aperta da parte della Sezione Territoriale di Siracusa dell'Ufficio Regionale di Committenza (già U.R.E.G.A.), centrale di committenza pubblica qualificata della Regione siciliana, che, in relazione alla richiamata Ord. 6/Rif-2016, verrà attivata dalla Società Consortile S.p.A. S.R.R. A.T.O. Siracusa Provincia, ponendo a base di gara il Piano di Intervento, redatto dai servizi tecnici dell'Ente con la consulenza tecnica della citata S.R.R., già approvato con deliberazione di G.M. n. ____ del _____.

SEZIONE D - MOTIVAZIONE ECONOMICO/ FINANZIARIA DELLA SCELTA

5.1 D.1 - Risultati attesi

Fermo restando che la modalità di gestione prescelta e la definizione del rapporto contrattuale, costituiscono, di fatto ed allo stato dell'attuale normativa regionale (*che dovrà necessariamente prevedere il completo superamento degli ARO ed il subentro delle S.R.R, nell'ambito della piena attuazione della L.R. 9/2010, nella gestione dell'intero ciclo della gestione integrata dei rifiuti, ivi incluso l'affidamento del servizio e le relative modalità*), la scelta naturale per garantire la continuità del servizio che riveste particolare rilevanza sotto gli aspetti igienico-sanitari.

I risultati ottenuti in termini di efficienza del servizio ed incremento della percentuale di raccolta differenziata con l'attuale gestione, costituiscono, peraltro fattori determinanti a supporto del modello di gestione prescelto e delle modalità di affidamento del servizio a terzi e costituiscono presupposto per un prevedibile e progressivo miglioramento dello stesso.

La scelta risulta altresì motivata dall'impossibilità oggettiva dell'Ente, anche in relazione alla più volte richiamata e potenziale competenza della S.R.R., ed allo stato di dissesto finanziario del Comune, di poter prevedere forme diverse di affidamento, che avrebbero richiesto la partecipazione diretta alla gestione ed ai rispettivi investimenti di ordine finanziario e logistico.

E' risultato pertanto opportuno e necessario il ricorso all'affidamento a terzi qualificati, da selezionare con procedura aperta ed offerta economicamente vantaggiosa, sulla base di un piano economico di quantificazione dei costi e della congrua remunerazione del servizio in favore dell'aggiudicatario, con potenziali economie offerte in sede di gara in termini economici e di servizi suppletivi.

D.2 - Comparazione con opzioni alternative

In considerazione di quanto esposto al paragrafo C e al precedente punto D.1, non sussistendo le condizioni oggettive per la scelta, nell'immediato, di opzioni alternative, risultando peraltro ampiamente garantito, in termini generali, il ricorso a procedura di evidenza pubblica. Non ricorrono, pertanto, le condizioni per una comparazione con opzioni alternative disponibili, quali, società mista o servizio in house.

5.3 D.3 Esperienza della gestione precedente

Così come accennato nei paragrafi precedenti, la gestione precedente del medesimo servizio, posta a riferimento nell'elaborazione del Piano di Intervento da porre a base di gara, con specifico riferimento agli effetti sulla finanza pubblica, qualità del servizio, costi per l'ente locale e per gli utenti, escludendo investimenti diretti da parte dell'Ente, costituisce adeguata garanzia in ordine alla bontà delle modalità di gestione prescelta e di definizione del rapporto contrattuale.

5.4 D.4 - Analisi e motivazioni della durata del contratto di servizio

La durata del servizio posto a base di gara, risulta fissata in anni 7, in linea con la generalità dei servizi affidati dai Comuni e dalle S.R.R. in Sicilia. Tale durata, in relazione all'ammortamento di attrezzature e di organizzazione del servizio, viene ritenuta congrua affinché gli operatori economici possano formulare offerte economiche congrue, nonché eventuali ed opportune proposte migliorative in termini di qualità e quantità dei servizi offerti, che debbono essere necessariamente supportati da un periodo di ritorno adeguato per il recupero degli investimenti effettuati e a garanzia dell'ottenimento dei risultati attesi.

SEZIONE E – STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ

6.1 E.1 - Piano economico-finanziario

Il Servizio oggetto della presente non rientra nei dettami del co. 4 dell'art.14 del d.lgs. 201/2022, disciplinante i servizi a rete. Non risulta pertanto richiesta l'integrazione della presente relazione, con il piano economico-finanziario (*volto in particolare per assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario*), né, tanto meno, l'asseverazione da parte di istituto di credito o da società di servizi iscritta nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 385/1993, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della L. 1966/1939 o da revisori legali ai sensi del d.lgs. n. 39/2010.

Ciò nonostante, nel rispetto della normativa vigente in materia, il Piano di Intervento approvato risulta corredato da un Piano Economico (El.to 2) con il quale sulla scorta dell'attuale organizzazione del servizio, del personale in atto utilizzato e degli studi preliminari inerenti la redazione del piano d'ambito, con i quali è stata prospettata la definitiva organizzazione del servizio, si è proceduto alla redazione di tabulati esplicativi a mezzo dei quali si è pervenuti alla determinazione del costo annuale presuntivo del servizio e del quadro economico a base di procedura aperta per l'affidamento settennale dello stesso, che si riporta di seguito:

n	Voce di costo	Importo
A	Costo delle operazioni	
A1	Costo del servizio	3.754.192,78 €
A2	Spese generali e utile impresa /anno	563.128,92 €
A3	Oneri della sicurezza	7.000,00 €
A4	Sommano costo annuale servizio	4.324.321,70 €
A6	Costo del servizio per 7 anni	30.270.251,90 €
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	49.000,00 €
	Importo da sottoporre a ribasso	30.221.251,90 €
B	Spese generali	
B1	Funzioni tecniche interne art.45 Dlgs36/2023	605.405,04 €
B2	Competenze tecniche esterne (supporto RUP/DEC) art. 15 c. 6 D.Lgs.36/2023	287.227,10 €
B3	Spese di gara e contributo ANAC	10.880,00 €
B4	Spese commissione gara	30.000,00 €
B5	Iva su servizio 10%	3.027.025,19 €
B6	Iva su competenze tecniche esterne	63.189,96 €
B7	Totale spese generali	4.023.727,29 €
	SOMMA IL PROGETTO	34.293.979,19 €
	Somma annuale	4.899.139,88 €

6.2 E.2 - Monitoraggio

Il Capitolato Speciale d'Appalto riporta le modalità di controllo della condotta del servizio, individuando i provvedimenti da assumersi in caso di accertate deficienze o inadempienze da parte dell'appaltatore.

I contratti pubblici di forniture e di servizi sono, in ogni caso, soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto nelle norme di cui all'art.116 del D.lgs. n. 36/2023.

Alla conclusione del servizio della durata di sette anni, il Direttore dell'esecuzione del servizio dovrà accertare nei modi e tempi previsti dal D.lgs. n.36/2023, la regolare esecuzione dello stesso rilasciando apposito certificato.

A garanzia delle prestazioni richieste dal servizio, così come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, l'affidatario, come sopra selezionato, sarà tenuto a prestare le cauzioni e le garanzie assicurative previste dalla vigente normativa sui lavori pubblici, fermo restando l'eventuale applicazioni delle penalità previste nel medesimo C.S.A.. –

II R.U.P.
Dott. Bruno Ventura



PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI

ai sensi degli artt. 53 e 55 della L. 142/1990, recepita con L.R. 48/1991 ed integrata con la L.R. n.30/2000

In Ordine alla Regolarità Tecnica si esprime parere Favorevole

Avola, li 27/11/2024



IL CAPO SETTORE
Il Responsabile del Servizio
(p.l. Giampola Liotta)

In Ordine alla Regolarità Contabile si esprime parere Favorevole

Avola, li 28.11.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
BILANCIO, PROGRAMMAZIONE
SEBASTIANA COLETTA

Per l'impegno di spesa si attesta, ai sensi dell'art. 55 L. 142/1990, recepita con L.R. 48/1991, la copertura finanziaria, essendo in atto reale ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate.

Avola, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In esecuzione all'incarico di cui all'art. 45 comma 4° dello Statuto Comunale, il sottoscritto in ordine alla conformità del presente atto, alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, esprime Favorevole

Avola, li 28 nov. 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventitre del mese di Dicembre alle ore 12:40 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, N° 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista dall'art. 31, comma 1 legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91 che è stata partecipata ai singoli consiglieri a norma dell'art. 48 dell'EE.LL., risultano all'appello nominale:

Coletta Salvatore (Presidente)	<input checked="" type="checkbox"/>	A	Alia Alessia	<input checked="" type="checkbox"/>	A
Cannata Giovanni Luca	<input checked="" type="checkbox"/>	A	Amato Fabio	<input checked="" type="checkbox"/>	A
Bellomo Luciano	P	<input checked="" type="checkbox"/>	Caruso Giuseppe	P	<input checked="" type="checkbox"/>
Rametta Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	A	Canto Pietro	<input checked="" type="checkbox"/>	A
Tardonato Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	A	Coletta Katia	<input checked="" type="checkbox"/>	A
Guastella Salvatore	P	<input checked="" type="checkbox"/>	Canonico Massimiliano	<input checked="" type="checkbox"/>	A
Iacono Fabio	P	<input checked="" type="checkbox"/>	Calamunci Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	A
Giunta Tony	<input checked="" type="checkbox"/>	A	Inturri Grazia	P	<input checked="" type="checkbox"/>
Drovetti Nino	<input checked="" type="checkbox"/>	A	Campisi Antonino	P	<input checked="" type="checkbox"/>
Urso Tullio	<input checked="" type="checkbox"/>	A	Costanzo Sebastiano	<input checked="" type="checkbox"/>	A
Mauceri Carla	<input checked="" type="checkbox"/>	A	Libro Stefano	P	<input checked="" type="checkbox"/>
Milea Raluca Ioana	<input checked="" type="checkbox"/>	A	Guarino Chiara	<input checked="" type="checkbox"/>	A

Risultano presenti n° 17 ed assenti n° 7 **Consiglieri Comunali**

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 n° 9, il numero degli intervenuti, **assume la Presidenza del Consiglio Comunale il Presidente Coletta Salvatore.**

Partecipa il Vice Segretario del Comune Dott.ssa Maria Antonina Composto.

Per l'Amministrazione sono presenti: il Sindaco On. Avv. Rossana Cannata, il Vice Sindaco Avv. Massimo Grande, l'Assessore Fabio Cancemi, l'Assessore Salvatore Andolina, l'Assessore Deborah Rossitto e l'Assessore Stephanie Busà.

Continuando in seduta pubblica , il Presidente del Consiglio Comunale Salvatore Coletta passa al seguente punto posto all'o.d.g.:

"Approvazione relazione istruttoria ai sensi dell'art. 14, c. 3 del D.L.gs 23/12/2022, n. 201, per l'affidamento del Servizio di Igiene Urbana del Comune di Avola. CUP: G69I2400194004".

Il Presidente del Consiglio Coletta: Primo punto all'ordine del giorno, Ah, sono entrati il consigliere Canto e il consigliere Cannata alle ore 12:46.

Quindi andiamo al primo punto all'ordine del giorno "Approvazione relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del Decreto Legislativo 23-12-2022, numero 201, per l'affidamento del Servizio di Igiene Urbana del Comune di Avola, CUP G69I2400194004". E' aperta la discussione, ci sono interventi in merito? Nessun intervento. Chiusa la discussione. Andiamo alla votazione del primo punto all'ordine del giorno.

Si vota per alzata e seduta, con il seguente esito:

Presenti: n° 17 (1.Coletta S. – 2.Cannata – 3.Rametta – 4.Tardonato – 5.Giunta – 6.Drovetti – 7.Urso – 8.Mauceri – 9. Milea – 10.Alia – 11.Amato – 12.Canto - 13.Coletta K. – 14.Canonico – 15.Calamunci – 16.Costanzo – 17.Guarino)

Assenti: n° 7 (1.Bellomo – 2.Guastella – 3.Iacono – 4.Caruso – 5.Inturri – 6.Campisi – 7.Libro)

Favorevoli: n° 17 (1.Coletta S. – 2.Cannata – 3.Rametta – 4.Tardonato – 5.Giunta – 6.Drovetti – 7.Urso – 8.Mauceri – 9. Milea – 10.Alia – 11.Amato – 12.Canto - 13.Coletta K. – 14.Canonico – 15.Calamunci – 16.Costanzo – 17.Guarino)

Contrari: zero

Astenuti: zero

La proposta viene approvata all'unanimità dei presenti.

Il Presidente del Consiglio Coletta: E' chiesta l'immediata esecutività.

Si procede per alzata e seduta, con il seguente esito:

Presenti: n° 17 (1.Coletta S. – 2.Cannata – 3.Rametta – 4.Tardonato – 5.Giunta – 6.Drovetti – 7.Urso – 8.Mauceri – 9. Milea – 10.Alia – 11.Amato – 12.Canto - 13.Coletta K. – 14.Canonico – 15.Calamunci – 16.Costanzo – 17.Guarino)

Assenti: n° 7 (1.Bellomo – 2.Guastella – 3.Iacono – 4.Caruso – 5.Inturri – 6.Campisi – 7.Libro)

Favorevoli: n° 17 (1.Coletta S. – 2.Cannata – 3.Rametta – 4.Tardonato – 5.Giunta – 6.Drovetti – 7.Urso – 8.Mauceri – 9. Milea – 10.Alia – 11.Amato – 12.Canto - 13.Coletta K. – 14.Canonico – 15.Calamunci – 16.Costanzo – 17.Guarino)

Contrari: zero

Astenuti: zero

La deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva all'unanimità dei presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la superiore proposta di deliberazione predisposta dall'ufficio, che qui si intende integralmente riportata, munita dei pareri di rito;

Visto il verbale agli atti della 1^a Commissione Consiliare del 19.12.2024;

Visto il verbale agli atti della 3^a Commissione Consiliare n° 148 del 12.12.2024;

Udito il Presidente mettere ai voti la proposta di deliberazione dell'ufficio;

Udito il Presidente mettere ai voti la dichiarazione dell'immediata esecutività dell'atto;

Vista la L.R. 48/91 e ss.mm.ii;

Vista la L.R. 44/91 e ss.mm.ii;

Visto l'OR.EE.LL. Vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il vigente Statuto comunale.

Visto il vigente Regolamento per la convocazione per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale.

Procedutosi alle Votazioni, per alzata e seduta:

- Si vota per la proposta dell'ufficio, con il seguente esito:

Presenti: n° 17 (1.Coletta S. – 2.Cannata – 3.Rametta – 4.Tardonato – 5.Giunta – 6.Drovetti – 7.Urso – 8.Mauceri – 9. Milea – 10.Alia – 11.Amato – 12.Canto - 13.Coletta K. – 14.Canonico – 15.Calamunci – 16.Costanzo – 17.Guarino)

Assenti: n° 7 (1.Bellomo – 2.Guastella – 3.Iacono – 4.Caruso – 5.Inturri – 6.Campisi – 7.Libro)

Favorevoli: n° 17 (1.Coletta S. – 2.Cannata – 3.Rametta – 4.Tardonato – 5.Giunta – 6.Drovetti – 7.Urso – 8.Mauceri – 9. Milea – 10.Alia – 11.Amato – 12.Canto - 13.Coletta K. – 14.Canonico – 15.Calamunci – 16.Costanzo – 17.Guarino)

Contrari: zero

Astenuti: zero

- Si vota per l'immediata esecutività dell'atto:

Presenti: n° 17 (1.Coletta S. – 2.Cannata – 3.Rametta – 4.Tardonato – 5.Giunta – 6.Drovetti – 7.Urso – 8.Mauceri – 9. Milea – 10.Alia – 11.Amato – 12.Canto - 13.Coletta K. – 14.Canonico – 15.Calamunci – 16.Costanzo – 17.Guarino)

Assenti: n° 7 (1.Bellomo – 2.Guastella – 3.Iacono – 4.Caruso – 5.Inturri – 6.Campisi – 7.Libro)

Favorevoli: n° 17 (1.Coletta S. – 2.Cannata – 3.Rametta – 4.Tardonato – 5.Giunta – 6.Drovetti – 7.Urso – 8.Mauceri – 9. Milea – 10.Alia – 11.Amato – 12.Canto - 13.Coletta K. – 14.Canonico – 15.Calamunci – 16.Costanzo – 17.Guarino)

Contrari: zero

Astenuti: zero

Delibera

- Di approvare la proposta dell'ufficio come integralmente riportata;
- Di dichiarare, con separata e unanime votazione, l'atto immediatamente esecutivo.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Salvatore Coletta



Il Consigliere Anziano
On. Dott. Giovanni Luca Cannata



Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Grazia D'Eroa



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che il presente Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line (Gazzetta Amministrativa) di questo Comune, in data _____ per rimanervi 15 giorni consecutivi, precisamente dal _____ al _____

Avola, _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d' Ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva trascorsi 10 (Dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- È stata dichiarata immediatamente esecutiva;

Avola, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale **CERTIFICA**, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio online Gazzetta Amministrativa per 15 (quindici) giorni consecutivi dal _____ al _____

Avola, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all'originale per uso Amministrativo ed Ufficio

Avola, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all'originale.

Avola, _____

IL SEGRETARIO GENERALE